

**AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA
VACANZA IN FAVORE DI MINORI CON DISABILITA' RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA
ASL DI VITERBO
ANNO 2026**

PREMESSO CHE

- il “Servizio Vacanza” si inquadra nel più ampio progetto individuale di presa in carico unitaria della persona e valutazione multidimensionale del bisogno, facilita il raggiungimento degli obiettivi generali del Piano individuale, di cui il progetto terapeutico/riabilitativo è parte essenziale, potenziandone l’efficacia. Offre, inoltre, sollievo alle famiglie che possono disporre di tempo per sé stesse e per le proprie esigenze;
- i servizi vacanza di cui al presente avviso sono normati dalla Deliberazione della Regione Lazio DGR 26 marzo 2026, n. 168 recante “*Disciplina del servizio per la vacanza destinato ai minori con disabilità di cui all’art. 29 della l.r. 11/2016. Integrazione alla deliberazione di Giunta regionale 19 dicembre 2024, n.1121*”;
- per l’organizzazione di tali servizi, che implicano un importante processo di integrazione socio sanitaria, la ASL Viterbo intende richiedere il coinvolgimento del Terzo Settore ai sensi di quanto contenuto nel D. Lgs 117/2017 per la realizzazione di soggiorni per la vacanza a favore di utenti adulti disabili residenti nel territorio della ASL;
- il “Servizio Vacanza” è finalizzato alla prevenzione dell’isolamento sociale nei periodi di sospensione delle attività scolastiche e dei servizi diurni.

SI RENDE NOTO CHE

sono aperti i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse all’organizzazione dei servizi per la vacanza, per l’anno corrente, rivolti a minori con disabilità, da parte di enti del Terzo settore **iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)** il cui Statuto/Atto Costitutivo preveda espressamente lo svolgimento di attività e l’offerta di servizi in favore di persone con disabilità ed in possesso, inoltre, dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda di interesse:

- avere un atto costitutivo che indichi l’assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall’ente;
- essere enti costituiti da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda;
- avere come attività, desumibile dallo Statuto, il sostegno e la tutela delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
- avere una sede operativa o di esercizio ubicata nella Regione Lazio;
- avere la capacità economica e finanziaria adeguata in rapporto all’entità dei soggiorni da organizzare;
- non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e tali circostanze non si sono verificate nell’ultimo quinquennio;
- risultare ottemperante o non assoggettabile agli obblighi di assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- non aver alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l’incapacità a contrattare con la P.A.;
- non avere procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416/bis del codice penale.

Potranno presentare la propria manifestazione di interesse all’organizzazione dei servizi vacanza, nei termini previsti dal presente avviso, anche le strutture residenziali e semiresidenziali (socio assistenziali e sociosanitarie).

I soggetti gestori del servizio per la vacanza devono essere in regola con la normativa in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, nonché in tema di salute e sicurezza nei luoghi

di lavoro, e rispettare la applicazione integrale per i propri dipendenti di quanto previsto dai contratti nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività.

La qualità e l'affidabilità del servizio deve essere garantita anche attraverso l'impiego di personale qualificato per lo svolgimento delle attività di accompagnamento, di assistenza e delle attività di socializzazione e svago, con almeno un (1) anno di esperienza.

Nella individuazione del soggetto gestore del servizio per la vacanza, sempre nel rispetto dei principi di valenza generale di massima partecipazione e pari opportunità, possono costituire elementi preferenziali:

- la comprovata esperienza maturata nella realizzazione del servizio oggetto stesso di affidamento;
- la positiva valutazione, in termini di qualità, sulla gestione precedente di servizi, anche analoghi, da parte dei soggetti affidatari e degli utenti/familiari (affidabilità/qualità);
- le eventuali collaborazioni di cui i soggetti gestori già si avvalgono con strutture turistiche/alberghiere pienamente accessibili alle persone con disabilità o bisogni particolari, senza barriere, non appositamente dedicate (strutture aperte);
- il precedente convenzionamento con la ASL territorialmente competente;
- l'essere gestori di altri progetti attivi sul territorio che abbiano previsto la diretta collaborazione con il distretto socio sanitario con la ASL.

Art. 1) OGGETTO DEL SERVIZIO

Gli Operatori interessati sono tenuti a fornire la propria disponibilità alla realizzazione dei servizi per la vacanza rivolti alle persone minorenni, con disabilità (intellettiva relazionale, motoria, sensoriale e con pluridisabilità), residenti nel territorio della ASL di Viterbo e in carico, da almeno 6 mesi, ai servizi socio sanitari, salvo un termine minore valutato congruo dai servizi per la rispondenza della progettualità del servizio per la vacanza agli obiettivi terapeutici/riabilitativi e di inclusione, nonché in possesso del verbale che attesti tale condizione (ex Legge 104/1992) ai sensi o del comma 1, o del comma 3 (connotazione di gravità) dell'art. 3 della Legge. Sono inclusi anche gli utenti già fruitori di servizi in regime residenziale, semiresidenziale e non residenziale.

FASCE D'ETA' DEI DESTINATARI DEL SERVIZIO

Sono destinatari del "Servizio Vacanza" i minori con disabilità (motoria, sensoriale, intellettiva, relazionale e con pluridisabilità) con età compresa tra 0 e 17 anni compiuti (età evolutiva ai sensi dell'art. 29, comma 1, L.R. 11/2016).

Inoltre, in considerazione della rilevanza della fascia d'età per la progettazione del "Servizio Vacanza", nel rispetto della libera scelta del minore e della famiglia o di chi esercita la responsabilità genitoriale, si individua la seguente articolazione operativa:

- prima infanzia (0-5 anni), progettualità prevalentemente individuale o multifamiliare;
- età scolare (6-13 anni), promozione dell'integrazione con Centri Ricreativi Estivi (CRE) inclusivi;
- adolescenza (14-17 anni), valorizzazione dell'autodeterminazione e delle scelte del minore, in stretto raccordo con il progetto riabilitativo.

LIVELLI DI INTENSITÀ ASSISTENZIALE

I livelli di intensità assistenziale, da intendersi come rapporto da assicurare nell'arco delle 24h, sono i seguenti:

- a. Livello assistenziale basso: Rapporto operatore / minore 1:3
- b. Livello assistenziale medio: Rapporto operatore / minore 1:2
- c. Livello assistenziale alto: Rapporto operatore / minore 1:1
- d. Livello assistenziale altissimo: Rapporto operatore / minore 2:1

TIPOLOGIE ORGANIZZATIVE

Le tipologie organizzative, che a seguito della positiva valutazione dell'Unità Valutativa Multidimensionale

(UVMD), nel rispetto della libertà di scelta della persona con disabilità e della famiglia o di chi rappresenta il minore, potranno essere autorizzate, sono le seguenti:

A) Servizio per la vacanza di breve durata assistito:

- gite di una sola giornata, senza pernottamento, ma comprensive del pasto, per partecipare ad eventi artistici, culturali, sportivi, per conoscere itinerari e luoghi di particolare interesse dal punto di vista artistico/naturalistico, con presenza di operatori per le prestazioni di accompagnamento ed assistenza necessarie;

- weekend, con uno o due pernottamenti, in località di interesse turistico e/o culturale. È possibile che il servizio per la vacanza breve si realizzi con tappe in più località, con presenza di operatori per le prestazioni di accompagnamento ed assistenza.

Per tale tipo di servizio si raccomanda di assicurare:

- una composizione del gruppo tendenzialmente omogenea per fascia d'età;

- la preferenza per mete ad elevato stimolo sensoriale e naturalistico (parchi naturali, fattorie didattiche, musei interattivi, spiagge attrezzate);

- una sinergia, ove possibile, su richiesta della famiglia o di chi esercita la responsabilità genitoriale, con le associazioni sportive e culturali del territorio per lo svolgimento di alcune attività ricreative, ai sensi dell'indicazione generale per i servizi vacanza rivolti all'età evolutiva di cui all' art. 29, comma 2, lett. a), L.R. 11/2016.

B) Servizio per la vacanza di gruppo tradizionale assistito:

il servizio per la vacanza di gruppo tradizionale è la tipologia organizzativa che meglio interpreta le finalità inclusive e socializzanti del servizio previste dalla legge regionale 11/2016 sempre in sintonia con quanto previsto nel progetto individualizzato.

Tale tipologia organizzativa deve essere realizzata in strutture ricettive accessibili alle persone con disabilità (alberghi, agriturismi, villaggi, residence, case vacanza) secondo la normativa vigente e prevede l'accompagnamento e l'assistenza da parte di operatori qualificati.

Per tale tipo di servizio si richiede la presenza in equipe di almeno un Educatore Professionale specializzato in età evolutiva o di un Terapista della Neuropsicomotricità dell'Età Evolutiva (TNPEE). Si raccomanda, inoltre, di assicurare che:

- il gruppo non sia composto da più di 12 minori;

- la struttura ospitante possieda gli specifici requisiti aggiuntivi di cui al successivo paragrafo "CARATTERISTICHE DEI SOGGIORNI RICHIESTI E REQUISITI DELLE STRUTTURE".

C) Servizio Vacanza Inclusivo nei CRE:

Il servizio si realizza, previa valutazione dei competenti servizi per le finalità terapeutiche/riabilitative, mediante la partecipazione del minore con disabilità a un Centro Ricreativo Estivo (CRE) ordinario, con l'affiancamento di un operatore dedicato impiegato nelle funzioni di assistenza, debitamente formato il cui impiego deve avvenire nel rispetto del rapporto operatore/utente richiesto dalle necessità di supporto dalla condizione di disabilità.

Previa espressa disponibilità dell'interessato, può essere coinvolto, nel rispetto delle esigenze del minore, anche l'assistente familiare che abitualmente presta assistenza alla persona (assistenza domiciliare indiretta, assegno di cura, ecc.) ovvero l'operatore del SAISH (assistenza domiciliare diretta).

Questa tipologia organizzativa è particolarmente indicata per i minori che necessitano di un sostegno lieve o moderato i cui progetti individuali prevedono obiettivi di inclusione con i pari non in condizione di disabilità.

D) Servizio per la vacanza individuale assistito:

Tale modalità individuale è autorizzata dall'Unità Valutativa Multidimensionale (UVMD) esclusivamente

nelle seguenti situazioni, dopo aver comunque esplorato la possibilità di inserimento del minore in un gruppo di pari:

- condizione di disabilità grave o gravissima, con bisogni assistenziali complessi incompatibili con il contesto di gruppo;
- minori con significative e condivise difficoltà di interazione/integrazione;
- minori con patologie con necessità di monitoraggio medico continuativo.

E) Servizio per la vacanza multifamiliare assistito:

Il servizio può realizzarsi con la presenza di operatore/i professionale/i per tutto il periodo in appartamenti o strutture alloggiative che consentano una breve esperienza di coabitazione e di esercizio delle autonomie personali. Tale modalità è raccomandata in via prioritaria come strumento di sollievo per le famiglie con figli in condizione di disabilità grave, valorizzando il ruolo delle reti di prossimità e delle associazioni di genitori.

CARATTERISTICHE DEI SOGGIORNI RICHIESTI E REQUISITI DELLE STRUTTURE

I servizi per la vacanza, che potranno riguardare sia la tipologia di soggiorni lunghi (massimo 8gg/7notti), che di soggiorni brevi, week end o gite giornaliere (2-3gg), dovranno svolgersi nel periodo dell'anno compreso tra giugno e ottobre (considerata la ripresa dell'attività scolastica, il mese di ottobre rileva per l'eventuale organizzazione del servizio vacanza breve).

I servizi per la vacanza dovranno svolgersi nello Stato italiano. Le strutture ricettive (alberghi- villaggi-agriturismi -residence - ecc.), dovranno essere ubicate in località (marine, montane, collinari, lacuali o altro) distanti, di norma, non oltre 400 – 600 km dal luogo di partenza, turisticamente attrezzate, accessibili ed adeguate alle esigenze dei partecipanti, con particolare riguardo alle persone con una disabilità grave e/o complessa. Le abitazioni private, se adibite saltuariamente a fini ricettivi, potranno essere considerate sede di realizzazione dei servizi per la vacanza, purché rispondenti alle esigenze della persona e comunque in grado di fatturare i costi relativi.

Le strutture, oltre al possesso di tutte le autorizzazioni e i requisiti richiesti dalla normativa di settore, devono poter garantire un adeguato standard di qualità del servizio, in ragione degli obiettivi propri dell'intervento, valutabile in base a:

- normative nazionali e regionali in materia di sicurezza e accoglienza di minori (autorizzazioni prefettizie ove richieste);
- caratteristiche strutturali ed organizzative: le strutture dovranno essere prive di barriere architettoniche e sensoperceptive in tutti gli spazi e prevedere la completa fruibilità degli spazi esterni e degli spazi comuni;
- dotazione di un numero sufficiente di camere accessibili ed attrezzate per persone con disabilità motorie e sensoriali;
- adeguatezza degli spazi interni ed esterni allo svolgimento delle diverse attività ricreative e di socializzazione (sala giochi, area all'aperto) e dotazione di servizio ristorazione e servizio di animazione interno;
- offerta di qualità e buona accoglienza: possibilità di menù personalizzati in caso di diete speciali, eventuali intolleranze ed allergie alimentari;
- disponibilità di un servizio di navetta o pulmino accessibili alle persone con disabilità motoria;
- vicinanza a centri abitati e di interesse turistico;
- per le strutture marine: disponibilità di spiaggia attrezzata accessibile e fruibile (es. sedie job, carrozzine mare, scivoli di accesso al mare, personale di assistenza, bar, ristoranti, cabine, docce, area giochi, ecc.);
- per le strutture con piscina: assenza di barriere e disponibilità di sollevatori o ausili per

l'accesso all'acqua;

- presenza, nelle vicinanze, di presidio medico turistico, struttura ospedaliera o di un medico reperibile entro 30 minuti, per fronteggiare eventuali situazioni di difficoltà o emergenza, anche attraverso l'eventuale contatto preventivo con il medico della struttura ospedaliera o territoriale del luogo di vacanza, che faccia da referente immediato, assegnato ai partecipanti del "Servizio Vacanza";
- formazione del personale sulle procedure di primo soccorso e con esperienza nell'accoglienza di persone in condizione di disabilità;

N.B. A parità di altri requisiti, sono preferite le strutture che non accolgono in via esclusiva persone in condizione di disabilità, in coerenza con la finalità inclusiva del servizio.

Il **Capogruppo** del servizio per la vacanza svolge le funzioni di coordinamento e supervisione dell'equipe impegnata nelle prestazioni di assistenza e nelle diverse attività ricreative e di socializzazione programmate ed è presente, per tutto il periodo del servizio, nella stessa struttura dei minori affidati.

Il Capogruppo cura e gestisce i rapporti con la struttura ospitante, con i referenti ASL/servizi di presa in carico dei minori e dei distretti socio sanitari e il raccordo quotidiano con i genitori/tutori dei minori partecipanti, assicurando aggiornamenti regolari sullo svolgimento del servizio, nonché con gli operatori turistici a vario titolo coinvolti. Deve, inoltre, essere obbligatoriamente in possesso di laurea in Scienze dell'Educazione, Psicologia o equipollente, con specializzazione o esperienza documentata nell'età evolutiva. A conclusione del servizio, dovrà predisporre una relazione per ciascun minore partecipante, trasmessa ai servizi di presa in carico e alla famiglia.

FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE

L'equipe impegnata nel "Servizio Vacanza" per minori con disabilità, ove richiesto dalla famiglia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, deve favorire la possibilità di impiego dell'operatore domiciliare per ognuna delle fattispecie di intervento previste al precedente punto e comunque, deve includere, in ragione del livello assistenziale e del numero di partecipanti:

almeno un Educatore Professionale (EP) specializzato in età evolutiva o in possesso di comprovata esperienza con minori in condizione di disabilità (minimo 2 anni);

per gruppi con presenza di minori con disturbi dello spettro autistico o con bisogni relazionali, adattivi e comunicativi complessi, indipendentemente dal codice diagnostico di riferimento, almeno un operatore con formazione certificata sullo specifico percorso riabilitativo e sugli strumenti di comunicazione in uso dal singolo minore partecipante;

per minori con disabilità sensoriale, operatori con conoscenza della LIS (Lingua Italiana dei Segni), del Braille, o esperti nella CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) a seconda delle esigenze;

per minori con patologie croniche (epilessia, diabete, cardiopatie): il servizio è erogato solo previo nulla-osta del medico specialista in carico e con protocollo sanitario condiviso con i genitori. In caso di epilessia dovrà essere individuato un responsabile per la somministrazione del farmaco salvavita.

SERVIZIO DI TRASPORTO

Il trasporto per il luogo di realizzazione del servizio per la vacanza ed il rientro deve rispondere a precisi standard di qualità in termini di massima accessibilità, sicurezza e confort per gli utenti partecipanti; per coloro che presentano una disabilità motoria o pluridisabilità, mista, il mezzo deve essere adattato secondo le specifiche di legge. Il servizio di accompagnamento deve avvenire con mezzi di trasporto idonei (pubblici o privati) in possesso di tutte le autorizzazioni richieste della normativa vigente in materia e richiede la presenza, sul mezzo, di un numero di assistenti analogo a quello previsto per la composizione del gruppo in ragione dei livelli di intensità assistenziali definiti per il servizio. Il servizio di trasporto può essere realizzato

anche attraverso mezzi messi a disposizione anche dall'Ente gestore del soggiorno vacanza.

Il costo sostenuto per le spese di trasporto verrà riconosciuto limitatamente alle tipologie organizzative di "Servizio Vacanza" A), B), D) e E).

Art.2) PARTECIPAZIONE ECONOMICA, MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO FINALE DEL SERVIZIO

Per l'anno 2026 la partecipazione della ASL Viterbo ai costi massimi dei soggiorni terapeutici, stabiliti sulla base delle spese sostenute dagli operatori professionali che svolgono servizi di assistenza, sarà come di seguito indicato:

1. partecipazione al costo alberghiero per operatore: € 90 (Iva inclusa), calcolato a notte e per ciascun operatore (da intendersi comprensivo delle spese di vitto e alloggio, per qualsiasi tipologia di sistemazione);
2. partecipazione ai costi del fondo cassa (spesa economale) pari a €5,50, omnicomprensive a giorno per ogni operatore;
3. partecipazione al compenso dell'operatore per la prestazione lavorativa, relativamente alle tipologie organizzative A), B), D) ed E), pari a € 120,00 (Iva inclusa);
4. partecipazione al compenso dell'operatore per la prestazione lavorativa, relativamente alla tipologia organizzativa C), pari a € 23,68/ora (Iva inclusa);
5. partecipazione alla tariffa massima inerente al trasporto per ciascun operatore impiegato nei soggiorni estivi, comprendente andata e ritorno, in misura massima pari a € 150 (Iva inclusa);
6. contribuzione per le spese generali o di gestione amministrativa dei servizi erogati con percentuale suppletiva di rimborso pari al 15%, calcolata esclusivamente sul valore economico riguardante i compensi relativi alle prestazioni degli operatori;
7. rimborso di eventuali costi documentati sostenuti per la copertura assicurativa del viaggio.

Ai fini della successiva rendicontazione dei costi, la documentazione che i soggetti gestori presenteranno alla ASL dovrà illustrare gli aspetti amministrativi relativi ad ogni servizio per la vacanza concernenti:

- elenco dei minori partecipanti con indicazione dell'intensità assistenziale bassa/media/alta/altissima;
- periodo di realizzazione (sia riferito al mese che al numero dei giorni di durata del servizio per la vacanza) e luogo di realizzazione;
- modalità organizzativa del servizio per la vacanza;
- numero operatori impiegati;
- costo pro capite/pro die della struttura ricettiva;
- spese di trasporto (in caso di trasporto con mezzo privato fornito dalla Cooperativa/Associazione dovrà essere fornita la rendicontazione della quota di costo relativa agli operatori);
- spese assicurative;
- altre spese ammissibili connesse alla realizzazione del servizio;
- costo complessivo di realizzazione del servizio.

In merito, si richiamano le seguenti prescrizioni:

- non può essere riconosciuta una spesa di importo superiore al limite massimo indicato dalla presente regolamentazione come contributo forfettario giornaliero per operatore;
- le spese inerenti al servizio per la vacanza devono essere, prioritariamente, documentate con fattura (solo occasionalmente scontrino/ricevuta fiscale, per importi contenuti), inoltre, la

rendicontazione delle spese va effettuata in relazione alla spesa giornaliera sostenuta nel corso della durata del servizio per la vacanza;

➤ le spese devono essere congrue al servizio per la vacanza, prioritariamente destinate al vitto, alloggio e trasporto. Quest'ultimo può essere giustificato con biglietti per autobus (da produrre), ricevute acquisto carburanti (le stesse devono contenere la ragione sociale, il timbro e la firma del gestore, la data e l'importo) e, per entità contenute, per spese accessorie (es. biglietti di ingresso ad eventi, da produrre ecc.).

Si specifica che le spese sopra descritte, sostenute dagli operatori professionali, dovranno essere rendicontate alla ASL Viterbo, mentre quelle sostenute dai minori fruitori del "Servizio Vacanza" dovranno essere inviate al Distretto socio-sanitario di pertinenza.

Per i rimborsi ai soggetti erogatori accreditati per assistenza semiresidenziale, non residenziale e residenziale di mantenimento si fa rinvio alle disposizioni dell'Allegato A alla DGR 1121/2024, paragrafo 3.

Infine, ai fini della valutazione finale complessiva del "Servizio Vacanza", di seguito sono indicati ulteriori prescrizioni rivolta agli operatori gestori del servizio:

- somministrazione di una scheda di gradimento semplificata, adattata all'età e alle capacità comunicative di ciascun minore (con simboli visivi, scale di valutazione iconografiche, ecc.);
- relazione individuale del Capogruppo per ciascun minore partecipante, con descrizione degli obiettivi raggiunti, delle eventuali criticità emerse e delle raccomandazioni per la progettazione futura, da trasmettere al TSMREE/NPI e alla famiglia o a chi rappresenta il minore;

Art. 3) TERMINE E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli Enti che intendono manifestare il proprio interesse allo svolgimento dei Servizi vacanza destinati ai minori per l'anno 2026 dovranno presentare, a pena di inammissibilità, apposita istanza redatta sul modello allegato, corredata da copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. Le strutture residenziali e semiresidenziali (socio assistenziali e sociosanitarie) potranno manifestare il proprio interesse allo svolgimento dei Servizi vacanza destinato ai minori per l'anno 2026 utilizzando il modello di istanza allegato, per quanto compatibile, corredato da copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante

La domanda di partecipazione deve essere inoltrata **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11 maggio 2026** per mezzo PEC al seguente indirizzo: prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it, riportando nell'oggetto la seguente dicitura: **"Manifestazione di interesse organizzazione Servizi vacanza destinato ai minori 2026"**.

La mancata sottoscrizione della domanda determina la non ammissione alla procedura.

Art. 4) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In conformità all'art. 13 del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii. di cui al D.lgs 101/2018, attuativo del GDPR Regolamento (UE) 2016/679 sulla tutela dei dati personali, si rammenta che il trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicate sarà effettuato solamente per le finalità strettamente connesse alla gestione dell'elenco operatori economici.

I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla normativa di settore vigente.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, par. 1, n. 7 del GDPR, il titolare del trattamento dei dati è la ASL Viterbo.

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'Asl Viterbo: www.asl.vt.it , nella sezione "Bandi e avvisi".

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PER LA VACANZA IN FAVORE DI MINORI CON DISABILITA' RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA ASL DI VITERBO - ANNO 2026

La/Il Sig.nata/o a il e residente in,
via..... n....., Rappresentate Legale dell'Ente/Cooperativa/Associazione/Struttura
..... con sede in ed operante sul territorio
della Regione Lazio, con riferimento all'avviso pubblicato dalla ASL Viterbo in data....., relativo a
"Manifestazione di interesse per l'organizzazione dei servizi per la vacanza in favore di minori con disabilità' residenti
nel territorio della ASL di Viterbo - anno 2026", assicurando la continuità assistenziale prevista dai piani terapeutici
degli utenti in carico;

INTENDE MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE

relativamente all'organizzazione delle seguenti tipologie di soggiorno:

- A) Servizio per la vacanza di breve durata assistito;
- B) Servizio per la vacanza di gruppo tradizionale assistito;
- C) Servizio per la vacanza Inclusivo nei CRE;
- D) Servizio per la vacanza individuale assistito;
- E) Servizio per la vacanza multifamiliare assistito.

Relativamente alle seguenti fasce di età:

- 0 – 5 anni (prima infanzia)
- 6 – 13 anni (età scolare)
- 14 – 17 anni (adolescenza)

A tal fine, consapevole, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità e sanzioni, previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, ed assumendone piena responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000;

DICHIARA

che l'Ente/Associazione/Cooperativa rappresentata è in possesso dei seguenti requisiti di cui all'Avviso pubblico in oggetto:

iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);

possesso di Atto costitutivo senza scopo di lucro e con indicazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Ente;
costituzione dell'Ente/Associazione/Cooperativa da almeno 3 anni dalla data di presentazione della presente domanda;
avere come attività, desumibile dallo Statuto, il sostegno e la tutela delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
avere una sede operativa o di esercizio ubicata nella Regione Lazio;
avere capacità economica e finanziaria adeguata in rapporto all'entità dei soggiorni da organizzare;
non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e tali circostanze non si sono verificate nell'ultimo quinquennio;
risultare ottemperante o non assoggettabile agli obblighi di assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68;
non aver alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l'incapacità a contrattare con la P.A.;
non avere procedimenti in corso ai sensi dell'art. 416/bis del codice penale.

Il sottoscritto Rappresentate Legale, inoltre, si impegna a:

- gestire i rapporti e le comunicazioni con i referenti dei servizi distrettuali competenti, con i genitori/tutori dei minori, con le strutture ricettive ed altri organismi a vario titolo coinvolti nell'organizzazione dell'attività stessa;
- realizzare eventuali incontri organizzativi preliminari con le famiglie dei minori/tutori concordati con le equipe di presa in carico territorialmente competenti;
- rispettare, nell'organizzazione dei percorsi terapeutici, tutte le misure di primaria tutela della salute individuale e collettiva e delle norme vigenti in materia di sanità pubblica ed igiene;
- rendicontare le spese sostenute secondo le modalità previste nel presente Avviso;
- rispettare la normativa in tema di privacy di cui al D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii. per tutte le informazioni e i dati degli utenti di cui verrà in possesso, in relazione all'organizzazione ed allo svolgimento dei soggiorni riabilitativi.

Il sottoscritto allega, altresì, il proprio documento di identità in corso di validità.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

.....